



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Ufficio circondariale marittimo – Guardia costiera
Palinuro

ORDINANZA n°90/2008

Il Capo del circondario marittimo di Palinuro:

- VISTO il dispaccio n°82/044679/II, in data 11/07/2002, del Comando generale del corpo delle capitanerie di porto, relativo alla disciplina delle attività di ammaraggio, prelievo d'acqua e decollo dal mare degli aeromobili impegnati nello spegnimento degli incendi;
- VISTO il dispaccio n°83/045506/I, in data 22/07/2004, del Comando generale del corpo delle capitanerie di porto, riguardante lo stato di emergenza per la lotta aerea negli incendi boschivi;
- RITENUTO necessario prevedere una specifica disciplina per regolamentare le attività in mare durante le fasi di ammaraggio, prelievo di acqua e decollo degli aeromobili negli specchi acquei di giurisdizione del circondario marittimo di Palinuro;
- VISTO l'articolo 81 del Codice della Navigazione, nonché l'articolo 59 del relativo regolamento di esecuzione:

R E N D E N O T O

CHE NELLA ZONA DI MARE ANTISTANTE IL LITORALE DI GIURISDIZIONE DEL CIRCONDARIO MARITTIMO DI PALINURO (DAL COMUNE DI PISCIOTTA A QUELLO DI SAPRI) POSSONO VERIFICARSI OPERAZIONI DI AMMARAGGIO E DECOLLO DI AEREOMOBILI OVVERO DI MESSA IN ACQUA DI CESTELLI DA PARTE DI ELICOTTERI IMPEGNATI NELLO SPEGNIMENTO DI INCENDI NEL TERRITORIO.

CHE DETTE OPERAZIONI AVVENGONO NORMALMENTE AD UNA DISTANZA SUPERIORE AI 500 METRI DALLA COSTA E AI 1000 METRI DAI CANALI DI ACCESSO AI PORTI DEL CIRCONDARIO MARITTIMO DI PALINURO.

ORDINA

Articolo 1

Durante le operazioni di rifornimento/approvvisionamento di acqua di mare da parte di velivoli, tutte le unità navali in navigazione nello specchio acqueo interessato devono mantenersi ad una distanza superiore ai 1000 metri dall'aeromobile/elicottero.

Articolo 2

Il comandante del velivolo, prima di iniziare le operazioni, deve, anche tramite un responsabile di terra, informare l'Ufficio circondariale marittimo – Guardia costiera di Palinuro per concordare le modalità esecutive.

Articolo 3

Il comandante del velivolo, durante le fasi di ammaraggio e decollo dal mare, deve prestare la massima attenzione alla eventuale presenza di unità navali, di subacquei e bagnanti, mantenendosi ad una distanza di sicurezza dagli stessi e, comunque, ad una distanza non inferiore ai 500 metri dalla costa o 1000 metri dai canali di accesso ai porti.

Articolo 4

In caso di avverse condizioni meteorologiche o altre cause che rendono complesse le operazioni, l'Ufficio circondariale marittimo di Palinuro può autorizzare l'ammarraggio in altre zone di mare, in relazione alle situazioni locali del momento.

Articolo 5

I contravventori alla presente Ordinanza saranno puniti, salvo che il fatto costituisca più grave o diverso reato e/o illecito amministrativo, ai sensi dell'articolo 1231 del Codice della Navigazione, della Legge 14/07/1965 n°963 e del D.P.R. 02/11/1986 n°1639, delle leggi in materia ambientale e ferme restando le responsabilità civili e penali per danni a persone, animali e cose derivanti dal loro comportamento, manlevando l'Autorità marittima da ogni responsabilità.

Se alla condotta di unità da diporto, i contravventori alla presente Ordinanza incorrono nell'illecito amministrativo di cui all'articolo 53 del D.Lgs. 18/07/2005, n°171.

Articolo 6

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare le norme contenute nella presente Ordinanza, pubblicata all'albo di questo Ufficio e la cui diffusione sarà assicurata anche mediante:

- distribuzione a tutte le Amministrazioni interessate;
- inserimento nel sito web www.palinuro.guardiacostiera.it.

Palinuro, lì 31/10/2008

IL COMANDANTE
T.V. (CP) Vittorio GIOVANNONE